



DISCIPLINARE APPLICATIVO

Legge Regionale 13 gennaio 2014, n. 7 - Art. 18 - Modifica dell'art.52 L.R. 1/2012
Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione di Sostegno.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 recante "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 4724, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e in conformità con il proprio ordinamento, favorisce e promuove la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno.
2. La Giunta regionale, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, nonché sentiti i rappresentanti di organismi ed associazioni che intervengono nella protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia:
 - a) individua nelle quattro Province abruzzesi, e specificatamente: Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila, il livello più adeguato per l'istituzione e la gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno;
 - b) demanda alla Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", la pubblicazione, a fini statistici e conoscitivi, dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante la trasmissione da parte delle quattro Province, dei nominativi dei soggetti iscritti nei sopra richiamati Albi Provinciali;
 - c) demanda, altresì, la trasmissione dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente, ai Presidenti dei Tribunali della Regione Abruzzo.

Art. 2- Istituzione e gestione degli Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente Disciplinare, ciascuna Provincia, con atto formale dell'organo deliberativo, istituisce un Albo, denominato «Albo degli Amministratori di sostegno», dei soggetti qualificati e

- disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6.
2. Entro i successivi trenta giorni la Provincia trasmette l'atto istitutivo dell'Albo alla competente struttura della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Istruzione e Formazione, Politiche Sociali".
 3. Con l'atto formale di cui al comma 1, la Provincia individua la struttura organizzativa, qualificata in relazione all'oggetto, presso la quale è istituito l'Albo e alla quale ne è affidata la tenuta e la gestione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Atto, assicurando l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3 - Requisiti e profilo dell'Amministratore di sostegno ai fini della iscrizione all'Albo.

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo degli Amministratori di Sostegno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. di essere maggiorenne;
 - b. di essere cittadino italiano, o comunitario, o straniero con permesso di soggiorno;
 - c. di essere residente nella Regione Abruzzo;
 - d. di essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo di studio superiore;
 - e. di essere di ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, IV comma del codice civile;
 - f. di godere dei diritti civili e politici;
 - g. di non aver riportato condanne penali;
 - h. di non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto a sua conoscenza;
 - i. di essere disponibile a partecipare a corsi gratuiti di formazione e aggiornamento;
 - λ. di essere disponibile a periodici incontri di verifica su richiesta del Giudice Tutelare che ha provveduto alla nomina di Amministratore di Sostegno.

Art. 4 - Procedimento di iscrizione all'Albo.

1. Le persone che intendono iscriversi all'Albo degli Amministratori di sostegno devono presentare apposita istanza alla Provincia in cui è compreso il proprio Comune di residenza.
2. Nell'istanza devono essere indicati i propri dati anagrafici e deve essere resa, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, la dichiarazione:
 - a. di essere di ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, IV comma del codice civile;
 - b. di godere dei diritti civili e politici;



- c. di non aver riportato condanne penali;
 - d. di non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto a sua conoscenza;
 - e. di essere residenti nella Regione Abruzzo, indicando il Comune e l'indirizzo di residenza;
 - f. del titolo di studio;
 - g. della professione esercitata;
 - h. di eventuali titoli o esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore di sostegno, compresa la eventuale partecipazione a iniziative formative in materie connesse alla figura dell'Amministratore di sostegno.
3. Nella istanza di iscrizione, il richiedente può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche nel territorio di Tribunali diversi da quello di appartenenza. E' consentita la presentazione dell'istanza di iscrizione in più Province nella misura massima di due. In tal caso, ogni Provincia, al quale è indirizzata l'istanza, provvederà alla iscrizione del soggetto richiedente nel proprio Albo.
 4. L'iscrizione all'Albo, ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda con provvedimento dirigenziale e trasmesso, a mezzo di raccomandata A.R., al soggetto richiedente.

Art. 5 - Struttura dell'Albo

1. L'Albo degli Amministratori di sostegno è strutturato come elenco nominativo alfabetico dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, per ciascuno dei quali sono riportate le seguenti informazioni:
 - a. dati anagrafici e di residenza;
 - b. titolo di studio;
 - c. professione;
 - d. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno, compresa l'eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie inerenti le attività svolte dall'amministratore di sostegno;
 - e. opzioni territoriali eventualmente espresse nell'ambito del procedimento d'iscrizione ai sensi dell'art. 3, comma 3;
 - f. appartenenza ad Organizzazione di Volontariato.

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo degli Amministratori di sostegno è disposta dal Dirigente del competente Servizio provinciale:
 - a. su richiesta dell'iscritto;
 - b. nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a, b, c, d;
 - c. nel caso di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
 - d. nel caso di ingiustificato rifiuto ad assumere la funzione di amministratore di



sostegno o ingiustificate richieste di revoca dall'incarico espresse per due volte consecutive;

- e. nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori Regione.

Art. 7 - Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni

1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta provinciale.
2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 8 - Verifica periodica dei requisiti

Le Province, provvedono, con cadenza annuale:

- a) alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a, b, c, d, e;
- b) ad inviare, entro il 1° marzo di ogni anno, al competente Servizio Regionale, i nominativi degli Amministratori di Sostegno iscritti ai rispettivi Albi ai fini della tenuta dell'elenco di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b.

I soggetti, iscritti all'Albo degli Amministratori di Sostegno, sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Dirigente del competente Servizio provinciale che ne ha disposto l'iscrizione, eventuali variazioni dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione stessa.

Art. 9 - Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno

Il Servizio Regionale competente in materia di Politiche Sociali a fini statistici e conoscitivi, entro il 30 giugno di ciascun anno, pubblica l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno e, contestualmente, trasmette l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai Presidenti dei Tribunali della Regione Abruzzo.